



## TRIBUNALE PER I MINORENNI MILANO

*Il Presidente*

Prot. n. 1135/2020. U

Ai Presidenti  
degli Ordini degli Avvocati di  
Milano  
Monza  
Como  
Sondrio  
Varese  
Busto Arsizio  
Pavia  
Lecco  
Lodi

al Procuratore della Repubblica  
presso il Tribunale per i Minorenni di  
Milano

al Direttore del Centro per la Giustizia Minorile per la Lombardia

alla Camera Minorile di Milano  
all'AIAF Lombardia  
all'Associazione Cammino  
all'Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia

**Oggetto: Protocolli di intesa per la trattazione dei procedimenti civili e penali, in vigore per il periodo di emergenza epidemiologica da Covid -19.**

Visti i Protocolli di intesa per la trattazione dei procedimenti civili (prot. n. 476/2020.U in data 30 aprile 2020) e penali (prot. n. 490/2020.U in data 5 maggio 2020), in vigore per il periodo di emergenza epidemiologica da Covid -19;

considerato il perdurare dello stato di emergenza legato alla diffusione del Covid-19, anche alla luce del DPCM 3.11.2020 che colloca la Regione Lombardia nello scenario di massima gravità, e la necessità di contenere e ridurre le forme di contatto personale che favoriscano il propagarsi dell'epidemia e contestualmente assicurare la continuità del servizio giustizia;

sentiti i Magistrati, il Dirigente amministrativo e i Direttori di area;

acquisita l'adesione da parte del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, dei Presidenti dei nove Consigli degli Ordini degli Avvocati del Distretto milanese, del Direttore del Centro per la Giustizia Minorile per la Lombardia e delle Associazioni firmatarie dei citati protocolli di intesa;

accertata la compatibilità della disciplina ivi prevista con le intervenute modifiche normative emergenziali, di cui all'art. 221 del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34, conv. con modd. in Legge 17 luglio 2020 n. 77 (cd. Rilancio), agli artt. 23 e 24 del Decreto Legge 28 ottobre 2020 n. 137 (cd. Ristori), nonché all'art. 24 del Decreto Legge 9 novembre 2020 n. 149 (cd. Ristori bis);

rilevato che, successivamente alle intervenute intese, il Tribunale per i Minorenni di Milano è stato inserito nel catalogo degli Uffici Giudiziari che assicurano la funzionalità di pagamento dei diritti di copia con modalità informatiche, attraverso la piattaforma PagoPA, ai sensi dell'art. 5 del CAD e che, conseguentemente, tale modalità di pagamento va a sostituire quella precedentemente concordata con il Foro;

ritenuto che sia venuta meno l'esigenza dell'indicazione da parte del COA di un avvocato per le sostituzioni in emergenza e pertanto si proceda con la normale turnazione dei difensori di ufficio;

rilevato altresì che, con il decreto legge cd. Ristori, al fine di semplificare le attività di deposito di atti, documenti e istanze nella vigenza dell'emergenza epidemiologica, all'art. 24, comma 4, è stata prevista, per il settore penale, la possibilità del deposito con valore legale mediante posta elettronica certificata;

considerato che, a tal fine, con provvedimento del DGSIA in data 9.11.2020 è stato assegnato a questo Ufficio Giudiziario un unico indirizzo di posta elettronica certificata e precisamente [depositoattipenali.tribmin.milano@giustiziacert.it](mailto:depositoattipenali.tribmin.milano@giustiziacert.it), con la conseguenza che appare necessario e utile che l'Avvocato, in occasione del deposito telematico, precisi i seguenti dati nell'ordine indicato:

1. individuazione dell'ufficio: GIP/GUP/DIB/SORVEGLIANZA/RIESAME
2. esatta indicazione dell'atto che viene inviato: ad es. APPELLO/ISTANZA DI.../ ecc.
3. Numero procedimento/anno/registro generale
4. Indicazioni anagrafiche (COGNOME/NOME) dell'imputato/indagato

CONFERMA

le modalità di trattazione dei procedimenti civili e penali davanti al Tribunale per i Minorenni di Milano secondo quanto previsto e disciplinato dai Protocolli di intesa condivisi, per il settore civile, in data 30 aprile 2020 e, per il settore penale, in data 5 maggio 2020, con le integrazioni e modifiche indicate in parte motiva.

Milano, 17 Novembre 2020

  
**Maria Carla Gatto**

**PRESIDENTE DEL TRIBUNALE**



Tribunale per i Minorenni di Milano

Ordini degli Avvocati di  
Milano, Monza, Como, Sondrio, Varese,  
Busto Arsizio, Pavia, Lecco, Lodi

AIAF Lombardia

Camera Minorile Milano

Osservatorio Nazionale  
sul Diritto di Famiglia

Associazione CAMMINO

Prot. n. ~~476~~ 476/2020.U

Milano, 30 aprile 2020

**PROTOCOLLO D'INTESA  
PER LA TRATTAZIONE DELLE UDIENZE MINORILI CIVILI DA REMOTO  
IN VIGORE PER IL PERIODO DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19.**

L'attuale periodo di emergenza epidemiologica da COVID 19 ha reso e continua a rendere necessario adottare per la trattazione degli affari giudiziari specifiche misure organizzative, che sono state oggetto dei numerosi ordini di servizio assunti dal Presidente e dal Dirigente del Tribunale per i Minorenni di Milano in esecuzione dei decreti legge nn. 11, 18 e 23 del 2020. Tali provvedimenti, con particolare riferimento agli ordini di servizio n. 13/2020 Pres. - n. 5/2020 Dir. in data 9 marzo 2020, n. 14/2020 Pres - n. 7/2020 Dir in data 13 marzo 2020, n. 15/2020 Pres - n. 8/2020 Dir. in data 20 marzo 2020, n. 17/2020 Pres – n.9/2020 Dir in data 15 aprile 2020, visionabili anche sul sito istituzionale web di questo Tribunale per Minorenni, disciplinano le modalità di accesso dell'utenza e la trattazione degli affari del settore minorile del distretto milanese per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della Salute e delle prescrizioni adottate in materia con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone.

L'attenzione di non esporre a pericolo la salute degli utenti interni ed esterni del servizio della giustizia minorile va però conciliata con la necessità di assicurare la tutela dei diritti dei minori che, costituendo la fascia più debole della società, devono essere protetti da ogni situazione di grave

 1  
9/2/20

pregiudizio per la loro serena crescita psico-fisica, rischio aggravatosi peraltro con il prolungarsi delle misure emergenziali.

Nessun progetto volto a migliorare la risposta alle esigenze del minore può avere alcuna prospettiva di successo se non vi è un impegno sinergico tra tutti gli attori coinvolti nella sua realizzazione, nella consapevolezza che in questo settore, in cui sono in gioco interessi delicatissimi, è complesso derogare al principio dell'oralità ed al rapporto diretto giudice-parti-difensori, la cui contestuale presenza è spesso irrinunciabile. Per tali ragioni, a titolo esemplificativo, si premette che l'ascolto personale del minore da remoto sarà effettuato solo laddove ritenuto assolutamente indispensabile e che tale modalità di collegamento difficilmente sarà utilizzata nei procedimenti per la dichiarazione di adottabilità dei minori, fatta eccezione per la trattazione in forma scritta laddove l'udienza prevede la partecipazione dei soli difensori.

Proprio in quest'ottica di costruttiva collaborazione, il Tribunale per i Minorenni di Milano e l'Avvocatura del distretto, rappresentata dai Presidenti dei nove Ordini degli Avvocati e dalle Associazioni dell'Avvocatura specializzata per i minori e per la famiglia condividono l'opportunità di formalizzare le seguenti linee guida sulla trattazione delle udienze civili da remoto, che rimarranno in vigore per il solo periodo emergenziale e comunque sino al 30 giugno 2020 o altra data che il legislatore dovesse indicare in futuri provvedimenti di legislazione primaria.

### **1. Invito e convocazione delle parti all'udienza da remoto**

L'art. 83 comma 7 lett. f) D.L. 17 marzo 2020 n.18 che prevede, quale misura che i Capi degli uffici giudiziari possono adottare nella fase emergenziale, lo svolgimento delle udienze civili mediante collegamenti da remoto individuati con provvedimento della DGSIA, stabilisce che *“Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento”*.

- a) Prima dell'udienza, il giudice emetterà un provvedimento che farà comunicare con congruo preavviso, preferibilmente non inferiore a sette giorni, salvo improrogabili ragioni di urgenza, dalla cancelleria ai procuratori delle parti, al curatore/difensore del minore (laddove nominato) e al pubblico ministero, con indicazione di giorno ed ora, con invito alle parti di esprimere la loro disponibilità a procedere con udienza mediante collegamento da remoto.
- b) I procuratori delle parti, entro i cinque giorni precedenti la data dell'udienza, informeranno la cancelleria se intendono far collegare le parti dai loro rispettivi studi professionali e provvederanno a fornire il loro indirizzo telematico. In caso contrario, comunicheranno che i loro assistiti compariranno di persona in Tribunale, ove saranno rispettate tutte le prescrizioni normative e del capo dell'ufficio finalizzate al contenimento della diffusione dell'epidemia.



HL

- c) Ove si tratti di ascoltare un minore, l'avviso dell'udienza da remoto sarà dato al responsabile della comunità ove il minore è accolto, con indicazione del *link* per il collegamento con il Giudice.
- d) Laddove il minore sia presso i genitori conviventi o presso uno dei genitori, lo stesso verrà ascoltato di persona in Tribunale o presso i locali messi a disposizione dai servizi sociali del Comune di residenza, ove saranno rispettate tutte le prescrizioni normative e del dirigente finalizzate al contenimento della diffusione dell'epidemia.
- e) Nell'ipotesi in cui sia stato nominato un curatore speciale/tutore del minore, quest'ultimo potrà essere ascoltato presso lo studio del curatore/tutore, ove possibile, oppure secondo le modalità di cui alla lett. d) e in tal caso il curatore/tutore potrà scegliere se raggiungere il minore o comparire in udienza.
- f) I procuratori delle parti invieranno per posta elettronica alla cancelleria di questo Tribunale una nota contenente, oltre all'indirizzo telematico, un recapito telefonico (preferibilmente di un telefono cellulare), nonché un indirizzo di posta elettronica ordinaria attraverso il quale potranno essere contattati dal cancelliere in caso di malfunzionamento dell'applicativo utilizzato.
- g) Nei procedimenti civili, stante la mancanza di fascicolo telematico, tutti gli atti e documenti saranno depositati dai procuratori delle parti attraverso la *pec* comunicata nel primo atto processuale, sia al Tribunale che alle parti costituite. Parimenti, eventuali relazioni che siano da depositarsi da parte dei servizi psico-sociali o sanitari o da parte delle comunità di accoglienza o dei consulenti tecnici d'ufficio verranno depositate mediante trasmissione a questo Tribunale a mezzo posta elettronica certificata. Qualora le parti siano ammesse al patrocinio a spese dello Stato, e in ogni caso nei procedimenti di adottabilità nell'ambito dei quali non è richiesto il pagamento del contributo per le copie, la cancelleria, su autorizzazione del giudice procedente, provvederà ad inoltrare le relazioni all'indirizzo *pec* dell'avvocato. Per le parti non ammesse al patrocinio a spese dello Stato, la cancelleria, sempre su autorizzazione del giudice, comunicherà alle parti l'avvenuto deposito di una relazione e l'importo dei diritti necessario per il rilascio delle copie. Una volta che le parti abbiano presentato, tramite invio all'indirizzo *pec* della cancelleria, la ricevuta di avvenuto pagamento, tramite allegazione della marca da bollo debitamente annullata e applicata al modello di richiesta predisposto dal Tribunale, la cancelleria procederà all'invio della relazione tramite *pec*, fatto salvo in ogni caso, l'obbligo di deposito dell'originale presso la cancelleria una volta terminato il periodo di emergenza.
- h) Qualora fosse necessario nel corso dei procedimenti camerali assumere ulteriori informazioni dai servizi socio sanitari specialistici, con l'accordo dei difensori, nel rispetto

del contraddittorio, anche detti servizi potranno essere sentiti con modalità da remoto come sopra specificato, con invio di apposito link di invito.

- i) Verranno predisposti dal Consiglio degli Ordini degli Avvocati del distretto, e messi a disposizione degli avvocati, modelli uniformi per eventuali istanze per la valutazione (anche da remoto) dei procedimenti trattabili solo previa dichiarazione di urgenza ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. a) del D.L. n. 18/2020 ovvero per la richiesta di rinvio dei procedimenti che, pur espressamente indicati come indifferibili dal medesimo articolo, possano essere rinviati senza produrre grave pregiudizio alle parti, restando sempre salva la valutazione del giudice precedente.
- j) Se è necessaria l'assistenza di mediatore/interprete lo stesso parteciperà all'udienza affiancando la parte in Tribunale o recandosi presso la stessa se collegata da remoto.

## **2. Svolgimento dell'udienza da remoto**

L'art. 83 comma 7 lett. f) D.L. n.18/2020, prosegue con la previsione che *“All'udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale”*.

Nel verbale di udienza il giudice:

- a) prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti (anche in forza di sostituzione per delega orale ovvero scritta) e delle parti, nonché della presenza, nei luoghi da cui viene effettuato il collegamento, di ulteriori soggetti legittimati alla partecipazione (quali magistrati in tirocinio, tirocinanti, codifensori, praticanti procuratori);
- b) prende atto della espressa dichiarazione dei difensori delle parti in merito alle modalità di partecipazione della parte assistita al momento dell'udienza e della dichiarazione relativa al fatto che non siano in atto collegamenti con soggetti non legittimati;
- c) verifica la regolare comunicazione di cancelleria del provvedimento di fissazione dell'udienza contenente il link di collegamento alla stanza virtuale del giudice;
- d) il giudice, i procuratori delle parti e gli altri soggetti autorizzati, se collegati da remoto, dovranno tenere attivata per tutta la durata dell'udienza la funzione video; il giudice disciplinerà l'uso della funzione audio ai fini di dare la parola ai difensori o alle parti; nel verbale il giudice precedente farà presente che è vietata alle parti la registrazione dell'udienza sia audio che video;
- e) ove possibile, la gestione dell'avvio e dello svolgimento dell'udienza verrà effettuata dal cancelliere collegato da remoto con il medesimo applicativo; eventualmente il medesimo cancelliere, potrà curare anche la verbalizzazione;



- f) la produzione in udienza di documenti di cui non sia stato possibile il previo deposito, potrà avvenire mediante l'eventuale utilizzazione di strumenti di condivisione dello schermo sempre se autorizzato espressamente dal giudice e varrà come mera esibizione, con necessità di regolarizzare successivamente il deposito secondo le modalità di cui al punto 1, lett. g), ed all'altra parte, che ne farà richiesta, verrà concesso un termine successivo per esame ed eventuale replica;
- g) in caso di malfunzionamenti, di scollegamenti involontari e di impossibilità di ripristino il giudice dovrà rinviare l'udienza, facendo dare comunicazione alle parti del verbale d'udienza contenente il disposto rinvio;
- h) al termine dell'udienza il giudice inviterà i procuratori delle parti a dichiarare a verbale di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio ed ad attestare che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente; il giudice inviterà altresì le parti a dichiarare a verbale se hanno avuto copia degli atti di cui alla lettera g) di cui al punto 1 e, qualora le stesse non ne abbiano avuto la disponibilità, verrà loro concesso un termine per esame ed eventuale deposito di note;
- i) il giudice, dopo aver dato lettura del verbale di udienza, invierà il file del verbale per posta elettronica certificata ai difensori presenti all'udienza.
- j) nei procedimenti di adottabilità, laddove l'udienza prevede la presenza dei soli difensori, è possibile la trattazione in forma scritta (esempio: precisazione delle conclusioni), mentre per l'udienza di comparizione del C.T.U., accettazione dell'incarico su quesito già formulato e suo giuramento, potrà presenziare solo quest'ultimo, essendo previamente stato dato termine alle parti per eventuali osservazioni scritte da comunicarsi cinque giorni prima della udienza, salva la possibilità dei difensori di richiedere espressamente, nel medesimo atto, la possibilità di poter presenziare all'udienza tramite collegamento da remoto.

Letto, confermato ed approvato nella riunione odierna svoltasi con collegamento da remoto mediante applicativo TEAMS.

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI MILANO

MARIA CARLA GATTO

*Maria Carla Gatto*

IL DIRIGENTE DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI MILANO

PAOLA PIRRO

*Paola Pirro*

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO

*AVV. PAOLA BOCCARDI - AVV. PAOLA LOVATI*

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MONZA

*AVV. ESTER IACOBUCCI FORGIONE*

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI COMO

*AVV. DANIELA CORENGIA*

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SONDRIO

*AVV. LAURA LANZINI*

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VARESE

*AVV. BARBARA ZAVAGLIA*

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BUSTO ARSIZIO

*AVV. ANDREA BRUMANA*

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PAVIA

*AVV. CRISTINA NIUTTA*

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LECCO

*AVV. ELIA CAMPANIELLI*

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LODI

*AVV. MARIA CRISTINA MANFRINI*

AIAF LOMBARDIA

*AVV. GIULIA SAPI*

CAMERA MINORILE DI MILANO

*AVV. ANNA LUCHELLI*

OSSERVATORIO NAZIONALE SUL DIRITTO DI FAMIGLIA

*AVV. MARCELLA CAPORALE*

ASSOCIAZIONE CAMMINO

*AVV. LAURA COSSAR*





Tribunale per i Minorenni di Milano

Ordini degli Avvocati di  
Milano, Busto Arsizio, Como, Lecco,  
Lodi, Monza, Pavia, Sondrio, Varese

Procura della Repubblica presso il  
Tribunale per i Minorenni di Milano

Centro per la Giustizia Minorile  
per la Lombardia

Camera Minorile di Milano

---

Prot. n. 490/2020.U

Milano, 5 maggio 2020

**PROTOCOLLO D'INTESA  
PER LA TRATTAZIONE DEI PROCEDIMENTI PENALI  
IN VIGORE PER IL PERIODO DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19**

L'attuale periodo di emergenza epidemiologica da COVID 19 ha reso e continua a rendere necessario adottare per la trattazione degli affari giudiziari specifiche misure organizzative, che sono state oggetto dei numerosi ordini di servizio assunti dal Presidente e dal Dirigente del Tribunale per i Minorenni di Milano in esecuzione dei D.D.L.L. n. 11, n. 18, n. 23/2020 e, da ultimo, della Legge 24 aprile 2020 n. 27 con le successive modifiche apportate dal D.L. n. 28 del 30 aprile 2020. Tali provvedimenti, con particolare riferimento agli ordini di servizio n. 13/2020 Pres. - n. 5/2020 Dir. in data 9 marzo 2020, n. 14/2020 Pres. - n. 7/2020 Dir. in data 13 marzo 2020, n. 15/2020 Pres. - n. 8/2020 Dir. in data 20 marzo 2020, n. 17/2020 Pres. - n.9/2020 Dir in data 15 aprile 2020, visionabili anche sul sito istituzionale web di questo Tribunale per Minorenni, disciplinano le modalità di accesso dell'utenza e la trattazione degli affari del settore minorile del distretto milanese per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero

della Salute e delle prescrizioni adottate in materia con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone.

L'attenzione di non esporre a pericolo la salute degli utenti interni ed esterni del servizio della giustizia minorile va però conciliata con la necessità di assicurare che il procedimento penale a carico di indagati/imputati minorenni si svolga in modo da potere efficacemente assolvere alle proprie peculiari finalità educative, volte anche a determinare - ove possibile - la rapida fuoriuscita dal circuito penale dei soggetti di minore età - ivi comprese le persone offese - in esso coinvolti.

Nessun progetto volto a migliorare la risposta alle esigenze del minore può avere alcuna prospettiva di successo se non vi è un impegno sinergico tra tutti gli attori coinvolti nella sua realizzazione, nella consapevolezza che in questo settore, in cui sono in gioco interessi delicatissimi, è complesso derogare al principio dell'oralità ed al rapporto diretto giudice-parti-difensori, la cui contestuale presenza è spesso irrinunciabile.

In quest'ottica di costruttiva collaborazione, il Tribunale per i Minorenni di Milano, la Procura della Repubblica presso lo stesso Tribunale, il Centro per la Giustizia Minorile della Lombardia e l'Avvocatura del distretto - rappresentata dai Presidenti dei nove Ordini degli Avvocati della Camera Minorile di Milano -, con l'interlocuzione del Presidente della Camera Penale di Milano, condividono l'opportunità di formalizzare, le seguenti linee guida, che rimarranno in vigore per il solo periodo emergenziale e comunque sino al 31 luglio 2020 o altra data che il legislatore dovesse indicare in futuri provvedimenti di legislazione primaria.

### **Si individuano le seguenti modalità di trattazione dei procedimenti in base alla situazione dell'indagato/imputato:**

#### **a) Minori sottoposti a misura cautelare, misura detentiva, misura di sicurezza detentiva**

In caso di minori in stato di arresto o di fermo ovvero di minori sottoposti a custodia cautelare nelle varie fasi del procedimento ovvero a pena detentiva in carcere, permane l'opzione di proseguire il ricorso al collegamento da remoto attraverso l'utilizzo degli applicativi *Skype for Business* e *Microsoft Teams* messi a disposizione dal Ministero della Giustizia secondo le modalità indicate dall'art. 83, comma 12, D.L.18/2020 così come convertito;

#### **b) Minori sottoposti a misura cautelare meno afflittiva o misura di sicurezza con collocamento in comunità:**

Nel caso di minori sottoposti a misure meno afflittive ovvero a misure di sicurezza con collocamento comunitario si concorda che su richiesta motivata del difensore, inoltrata a mezzo pec

alla cancelleria competente entro 10 giorni dalla udienza, e sempre che il giudice ne accerti la fattibilità, le relative udienze potranno celebrarsi da remoto mediante l'utilizzo dei predetti applicativi a disposizione. In tali casi, a norma dell'art. 83, comma 12 bis cit., il minore ed il difensore si collegheranno dalla medesima postazione e cioè, secondo quanto più agevole e concordato con il difensore, il minore sarà:

- presso la comunità ove è collocato,
- presso lo studio del suo difensore

### **Procedimenti da trattare - Criteri prioritari di trattazione**

Si conviene - quanto al periodo in oggetto - che l'ambito di trattazione già individuato dall'art. 83 co.3 DL n.18/2020 vada esteso anche ai procedimenti a carico di indagati/imputati in stato di libertà nei quali la ritardata celebrazione dell'udienza potrebbe produrre pregiudizio attuale e concreto al minore ovvero alla persona offesa anch'essa di minore età; la valutazione è operata dal Giudice procedente ovvero dal Presidente del Collegio anche su impulso di parte.

Si indicano i procedimenti attinenti:

- reati di cui agli artt. 572 c.p, 600 ter e ss. c.p, 609 bis e ss. c.p, 612 bis c.p, 613 bis c.p;
- procedimenti pendenti avanti al GUP o al Giudice del dibattimento con messe alla prova in corso
  - o in attesa di valutazione finale del periodo di osservazione
  - o allorché il PM abbia richiesto, per le riscontrate difficoltà, udienza di verifica anticipata del progetto, al fine di sostenerne l'eventuale ripresa;
- procedimenti nei quali risulti proposta dall'interessato, e sostenuta dagli operatori psico-sociali, una messa alla prova che comporti il collocamento in comunità, allorché sia già stata acquisita ovvero sia acquisibile a breve la disponibilità della struttura individuata come idonea (con segnalazione alla ATS di competenza, qualora l'accertamento della negatività al Covid-19 sia requisito indispensabile per l'ammissione in struttura);
- procedimenti nei quali risulti analogamente prospettata la opportunità di sollecita attivazione di una messa alla prova sul territorio sufficientemente articolata e immediatamente praticabile (es. con partecipazione scolastica e controlli tossicologici nelle modalità individuate dai Ser.T. competenti, altre attività se e nella misura in cui verranno progressivamente rimossi i divieti in atto).

Negli altri casi la valutazione del pregiudizio attuale e concreto del minore imputato sarà operata dal Giudice procedente o dal Presidente del collegio, sentito il difensore.

### Modalità di trattazione.

Le udienze in presenza presso il Tribunale verranno contingentate in numero preordinato a seconda delle tipologie (es. udienze di smistamento, udienze di effettiva celebrazione, udienze di sorveglianza) e trattate ad orario opportunamente cadenzato, con garanzia di spazi idonei ed assegnazione di postazioni che assicurino la dovuta distanza di sicurezza tra i diversi soggetti partecipanti, eventualmente provvedendo, con l'accordo delle parti, alla turnazione dell'ingresso in aula.

Nella denegata ipotesi in cui si cumulino ritardi, verranno garantiti spazi idonei in cui imputati, genitori, assistenti sociali, e difensori possano attendere il loro turno senza il rischio che si creino assembramenti davanti alle aule prevedendo anche che i soggetti indicati possano attendere nell'ampio ingresso dell'edificio nell'imminenza dell'ora dell'udienza fissata.

In ragione delle specifiche caratteristiche del procedimento penale minorile e della valenza educativa della celebrazione dell'udienza, si conviene che la stessa dovrebbe essere prioritariamente celebrata assicurando la contestuale presenza di tutte le parti, fatta eccezione - come sopra precisato - dell'imputato sottoposto a misura cautelare e del condannato sottoposto a misura detentiva o a misura di sicurezza

Per altro verso, tenuto conto

- vuoi dell'opportunità di preordinare in modo efficiente le condizioni di graduale ripresa dell'attività giudiziaria
- vuoi della tipologia dei procedimenti fissati in relazione al carattere speciale e temporalmente circoscritto dell'emergenza

si concorda la possibilità di consentire, su richiesta, la partecipazione 'da remoto' del difensore con le modalità sopra indicate anche per l'imputato:

- 1) nelle udienze dibattimentali di smistamento;
- 2) nelle udienze - celebrate avanti al Giudice dell'Udienza Preliminare ed al Giudice del Dibattimento - di trattazione dei procedimenti più risalenti nel tempo, che si appalesano di pronta definizione in favore del minore anche in base alla verifica delle pendenze penali in capo all'imputato;
- 3) nelle udienze di sorveglianza nelle quali, pur permanendo la finalità rieducativa del procedimento minorile, la trattazione in camera di consiglio non comporti un articolato contraddittorio tra le parti ed il rapporto tra condannato e difensore possa essere garantito nella sua essenzialità - contemperandosi con le esigenze di tutela della salute pubblica - anche mediante la partecipazione contestuale 'da remoto' di entrambi ed

altresì degli operatori dei Servizi, se richiedenti, sempre fatta salva una diversa valutazione del giudice procedente in relazione al caso concreto.

- 4) nelle udienze con richiesta del p.m. di proscioglimento ex art. 26 dpr 448/88 o del p.m. per irrilevanza del fatto ex art. 27 dpr 448/88;
- 5) nelle udienze per incidenti esecuzione;
- 6) nelle udienze avanti al tribunale del riesame.

In dette ipotesi la richiesta del difensore di partecipazione all'udienza 'da remoto' dovrà pervenire nella cancelleria del Giudice nel termine di gg. 5 antecedenti all'udienza e il link di collegamento alla stanza virtuale del Giudice dovrà essere inviato a tutti i soggetti tenuti a partecipare all'udienza, così da consentire anche al Pubblico Ministero l'eventuale partecipazione anche da remoto.

Per quanto concerne lo svolgimento delle audizioni di verifica della messa alla prova da parte dei Giudici Onorari ai sensi dell'art. 27 D L.vo n. 272/89, si concorda che le stesse possano essere effettuate anche 'da remoto'. Il difensore dell'imputato ne verrà notiziato almeno 7 giorni prima dalla cancelleria, che provvederà a comunicare giorno, ora e modalità di collegamento. In tal caso il difensore o l'imputato possono chiedere che l'udienza si celebri nelle forme ordinarie, inviandone richiesta a mezzo pec alla cancelleria competente entro 5 giorni dalla data dell'udienza.

Rimane ferma la possibilità di potere usufruire, per tutto il periodo intercorrente tra il 12 maggio ed il 31 luglio 2020, della disponibilità di un avvocato indicato dai Consigli degli Ordini del Distretto, sulla base di quanto previsto dall'art.3 delle Linee Guida condivise tra il Ministero della Giustizia ed il Consiglio Nazionale Forense in data 28 febbraio 2020 e formalizzato nell'accordo raggiunto con questo Tribunale in data 4 marzo 2020.

In considerazione del notevole aggravio determinato dall'emergenza epidemiologica sui compiti di cancelleria, si conviene che - per lo stesso periodo emergenziale - si procederà a rinvii fuori udienza dei procedimenti già fissati, per i quali il Presidente del Collegio GUP o del Collegio Dibattimentale non ravvisi ragioni di urgente trattazione sulla base degli criteri di priorità sopra indicati.

A tal proposito il presidente del Collegio GUP o del Collegio Dibattimentale predisporrà per ciascuna udienza una scheda, nella quale verranno indicati tutti i procedimenti fissati per ciascuna giornata, ivi compresi quelli rinviati, con i necessari estremi: numero di procedimento, giudice assegnatario, data dell'udienza di rinvio.

Detta scheda verrà inviata ai Consigli dell'Ordine del Distretto e pubblicata sul sito web del Tribunale.

## Deposito istanze e copie informatiche atti

Nei procedimenti, tutti gli atti e documenti, comprensivi delle istanze e richieste (di abbreviato, di sostituzione o revoca della misura, e qualsivoglia ulteriore richiesta/istanza diretta alla A.G., ivi compresi gli atti di appello e le impugnazioni in genere) verranno depositati dalle parti a mezzo pec, sia al Tribunale che - quando necessario - alle altre parti.

Parimenti, le relazioni che siano da depositarsi da parte dei servizi psico-sociali o sanitari o da parte delle comunità di accoglienza o dei periti o CTP verranno depositate a mezzo posta elettronica presso il Tribunale e la cancelleria dovrà avvertire il difensore dell'avvenuto deposito.

Peraltro l'U.S.S.M. è stato già autorizzato, in base all'accordo raggiunto il 4 marzo u.s., ad inviare via pec la propria relazione ed eventuali allegati ai difensori contestualmente all'invio al Tribunale.

In attesa che venga attivato per gli Uffici minorili il sistema di pagamento dei diritti di copia attraverso la piattaforma pagoPA, il difensore potrà ottenere copie degli atti inviando l'apposito modulo all'indirizzo di posta elettronica della cancelleria penale competente. Qualora la parte sia ammessa al patrocinio a spese dello Stato la cancelleria provvederà ad inoltrare gli atti richiesti all'indirizzo pec/peo dell'avvocato.

Per le parti non ammesse al patrocinio a spese dello Stato, la cancelleria comunicherà al difensore l'importo dei diritti necessario; una volta che il difensore abbia depositato tramite invio all'indirizzo pec/peo della cancelleria la ricevuta di avvenuto pagamento tramite l'allegazione della marca da bollo debitamente annullata ed applicata al modello di richiesta predisposto dal Tribunale, la cancelleria procederà all'invio degli atti richiesti via email; fatto salvo in ogni caso, l'obbligo di deposito dell'originale presso la cancelleria una volta terminato il periodo di emergenza.

Si precisa che gli indirizzi di posta certificata delle cancellerie penali sono i seguenti:

[gip.tribmin.milano@giustiziacert.it](mailto:gip.tribmin.milano@giustiziacert.it);

[gup.tribmin.milano@giustiziacert.it](mailto:gup.tribmin.milano@giustiziacert.it);


[dibattimento.tribmin.milano@giustiziacert.it](mailto:dibattimento.tribmin.milano@giustiziacert.it);

[sorveglianzapenale.tribmin.milano@giustiziacert.it](mailto:sorveglianzapenale.tribmin.milano@giustiziacert.it);

Letto, confermato ed approvato nella riunione odierna svoltasi con collegamento da remoto mediante applicativo TEAMS.

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI MILANO

MARIA CARLA GATTO




IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI

CIRO CASCONI

IL DIRIGENTE DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI MILANO

PAOLA PIRRO



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO  
*AVV. PAOLA BOCCARDI*

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BUSTO ARSIZIO  
*AVV. ALESSANDRO FUMAGALLI*

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI COMO  
*AVV. PAOLO CAMPORINI*

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LECCO  
*AVV. ELISA MAGNANI*

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LODI  
*AVV. AUGUSTO CORNALBA*

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MONZA  
*AVV. ESTER IACOBUCCI FORGIONE*

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PAVIA  
*AVV. MARIAROSA CARISANO – AVV. ORIETTA STELLA*

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SONDRIO  
*AVV. GIANMARIA MOIOLA*

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VARESE  
*AVV. IVANA MOMBELLI*

CAMERA MINORILE DI MILANO  
*AVV. ANNA LUCHELLI*

CENTRO PER LA GIUSTIZIA MINORILE PER LA LOMBARDIA  
*DOTT. MARIO ABRATE*